



Ordinanza Sindacale n. 13 del 13-08-2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA LOTTA ALLA DIFFUSIONE DELLA PIANTA AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA ANNO 2024

**AREA 3 - LAVORI PUBBLICI
Ufficio: Segreteria di Staff**

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia, recante "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

DATO ATTO che la pianta Ambrosia Artemisiifolia, oramai ampiamente diffusa anche sul territorio comunale di Rho, una pianta infestante annuale che fiorisce tra i mesi di agosto e settembre con produzione di notevoli quantità di polline fortemente allergizzante, causa di patologie allergiche che si manifestano anche con sintomatologie asmatiche nei soggetti sensibili coinvolti;

VALUTATA la particolare rilevanza pubblica della patologia allergica correlata alla diffusione della pianta Ambrosia Artemisiifolia, con conseguente incremento della spesa, sia sanitaria per la diagnosi e il trattamento, sia sociale per la riduzione temporanea della capacità lavorativa dei soggetti affetti e per i danni che gli stessi subiscono in termini di inefficienza fisica e peggioramento della qualità della vita;

CONSIDERATO che i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi abbandonate, le aree industriali dimesse, gli argini di canali, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili lasciati aperti per lunghi periodi, i cigli stradali, le massicciate ferroviarie e in generale tutte le aree abbandonate e/o semi-abbandonate, i campi coltivati con semine rade (ad es. girasole, soia, ecc.), i margini dei campi coltivati;

RILEVATO che:

- l'incuria di dette aree è uno dei fattori che maggiormente contribuisce alla diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi e in particolare lo sfalcio periodico (almeno due tagli) delle aree infestate da Ambrosia, nei periodi antecedenti la fioritura tra luglio e settembre, è uno strumento efficace per il contenimento della fioritura e conseguentemente della aero-diffusione del polline;

DATO ATTO che per le aree di propria diretta gestione l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio nell'ambito del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico;

RAVVISATA la necessità di disporre misure urgenti volte a limitare la diffusione sul territorio dell'Ambrosia e a contenerne l'aero-dispersione del polline al fine di limitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, in relazione alla rilevanza di sanità pubblica della pollinosi da Ambrosia Artemisiifolia, di adottare un provvedimento con efficacia limitata al tempo strettamente necessario per la normalizzazione della situazione, ossia con efficacia protratta fino al termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia coincidente con il mese di settembre;

VISTO il Decreto n. 7257 del 4/5/2004 dalla Direzione Generale Sanità, recante le linee guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004 - 2006;

VISTA la nota A.T.S. Milano Città Metropolitana del 06/06/2024 prot. n. 36790 e relativo allegato tecnico aggiornato, in merito alla prevenzione dell'allergia da polline di Ambrosia in Lombardia, con indicazione dei possibili metodi da adottare a livello comunale per contenerne la diffusione, tra cui la emissione di specifica Ordinanza sindacale con relative sanzioni in caso di inottemperanza;

DATO ATTO altresì dell'art. 3.3.24 del Regolamento d'Igiene Vigente: - ...omissis... Le costruzioni, i manufatti e le aree non utilizzate devono essere tenuti, a cura dei proprietari, in condizioni tali da evitare pericoli per l'igiene, l'incolumità e la salute pubblica... omissis ...-;

RILEVATO CHE lo sfalcio risulta il metodo di lotta più efficace e facilmente praticabile su diverse tipologie di terreno e che, da sperimentazione recepita in via definitiva all'allegato 2 – Allegato tecnico 2024 "Metodi di Contenimento di Ambrosia Artemisiifolia", risulta possibile ridurre a due il numero degli sfalci con risultati sostanzialmente identici a quelli ottenuti con i 3 interventi di cui all'Ordinanza Regionale n. 25522/1999;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla L. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00 secondo la procedura prevista dalla l. n. 689/1981;

ORDINA

ai proprietari e/o conduttori di aree pubbliche e private, ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati, ai proprietari di aree verdi incolte e di aree industriali dimesse, agli amministratori di condominio, ai responsabili di cantieri edili, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare sull'eventuale presenza della pianta Ambrosia Artemisiifolia nelle aree di loro pertinenza e di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia che prevedano, prima della fioritura della pianta, almeno due sfalci nei seguenti periodi:

1° SFALCIO: dal 16 al 26 agosto 2024

2° SFALCIO: dal 16 al 26 settembre 2024

INVITA

la cittadinanza ad eseguire nei mesi estivi una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, marciapiedi interni, parcheggi, ecc.) di propria pertinenza, a curare inoltre i propri terreni provvedendo alla eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese o trifoglio, che agendo come antagonisti impediscono lo sviluppo della pianta infestante Ambrosia Artemisiifolia

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque violi le presenti disposizioni, non effettuando i tagli previsti lasciando presenza di Ambrosia sui propri terreni, sarà punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria:

- da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 300,00 per area fino a 1.000 m²;
- da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 500,00 per area oltre 1.000 m²;

con raddoppio della sanzione in caso di recidiva.

che, qualora successivamente alla irrogazione della sanzione amministrativa, ciascun proprietario non provvedesse comunque allo sfalcio del terreno infestato, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

DISPONE

l'affissione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Rho per renderla nota alla cittadinanza sino a tutto settembre 2024, nonché la sua trasmissione Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Città Metropolitana di Milano-Dipartimento Prevenzione Medica UOC Sanità Pubblica e ai Comuni limitrofi per l'opportuna conoscenza;

la trasmissione della presente Ordinanza alla Polizia Locale ai fini della vigilanza della sua applicazione, all'ufficio Ecologia e all'ufficio Parchi e Giardini ai fini dell'attenta e puntuale applicazione nell'ambito degli interventi di manutenzione sulle aree a verde pubblico.

Avverte che avverso la presente Ordinanza . ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 (sessanta) giorni e di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Rho, 13-08-2024

Sottoscritta da
MARIA RITA VERGANI

Documento firmato digitalmente